

**REGOLAMENTO (CEE) N. 773/90 DELLA COMMISSIONE**

del 29 marzo 1990

relativo alla modulazione del prezzo di entrata per i pomodori originari del Marocco e delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che, conformemente agli accordi stipulati con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di tali paesi terzi, tenendo conto dei bilanci annui degli scambi stabiliti per prodotto e per paese, in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei<sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1391/87, la Commissione deve decidere se, per il 1990, sia necessario modulare il prezzo di entrata dei pomodori originari delle isole Canarie, tenendo conto dei dati attinenti all'obiettivo del mantenimento delle correnti tradizionali di esportazione nel contesto dell'ampliamento della Comunità;

considerando che l'esame delle prospettive delle correnti di esportazione del Marocco e delle isole Canarie, considerate nell'ambito dell'andamento generale del mercato comunitario, evidenzia l'opportunità di porre in essere la modulazione del prezzo di entrata per i pomodori;

considerando che la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da detrarre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo di entrata dei pomodori, di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli<sup>(4)</sup>,<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89<sup>(6)</sup>; che risponde all'obiettivo perseguito una riduzione pari a un sesto; che occorre applicare tale riduzione dal 1° aprile

alla fine di maggio 1990 per quanto riguarda i pomodori marocchini, e durante il periodo di applicazione del sistema del prezzo di riferimento per quanto riguarda i pomodori delle isole Canarie, entro i limiti di quantitativi determinati, conformemente a quanto previsto dagli accordi mediterranei e dal regolamento (CEE) n. 1391/87;

considerando che, ai fini dell'efficacia del sistema, occorre seguire l'andamento delle importazioni di tali prodotti; che è pertanto opportuno sottoporre ad una sorveglianza comunitaria le importazioni di pomodori marocchini, mentre alle importazioni di pomodori delle isole Canarie si applica un controllo statistico nell'ambito della gestione del contingente tariffario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 dei pomodori freschi originari del Marocco e delle isole Canarie, l'importo da detrarre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto di un sesto nei periodi e limitatamente ai quantitativi indicati in allegato.

*Articolo 2*

1. Le importazioni di pomodori originari del Marocco sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

2. Le imputazioni ai quantitativi in esame si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a decorrere dalla quale non è più di applicazione il regime preferenziale.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nel primo e secondo comma.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.

<sup>(1)</sup> GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.